COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE DECENTRATE DISPONIBILI PER L'ANNO 2020

Premesso che:

- in data 02/11/2020 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto collettivo integrativo per il personale non dirigente per l'utilizzo delle risorse decentrate disponibili per l'anno 2020:
- il revisore unico con nota del 04/12/2020, acquisita al protocollo del Comune al n. 8126 in data 05/12/2020, ha espresso parere favorevole sull'ipotesi di CCI attestando il rispetto delle prescrizioni del CCNL e la compatibilità dei costi derivanti dalla contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio;
- con deliberazione in data 07/12/2020 n. 74, resa immediatamente eseguibile ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo per il personale non dirigente per l'utilizzo delle risorse decentrate disponibili per l'anno 2020.

L'anno 2020, il giorno sedici del mese di dicembre, nella sede del Palazzo Comunale di Castellazzo Bormida ha avuto luogo l'incontro tra:

Delegazione di parte pubblica:

Dott.ssa Paola CRESCENZI (Segretario Generale) - Presidente Dott. Giorgio MARENCO – Responsabile Servizi Finanziari – Membro

R.S.U. nelle persone di:

Patrizia BERTANA Annalisa BURRONE Fabio MARANZANA Federica SCHIEPATTI

SOTTOSCRIVONO

Al termine dell'incontro le parti sottoscrivono definitivamente l'allegato contratto collettivo integrativo per il personale non dirigente per l'utilizzo delle risorse decentrate disponibili per l'anno 2020.

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e durata

- 1) Il presente contratto integrativo (in seguito CCI) disciplina le materie che la legge ed il contratto collettivo nazionale demandano a tale livello negoziale e si applica al personale non dirigente in servizio presso l'Ente, a tempo indeterminato e determinato, ivi compreso il personale comandato, distaccato o utilizzato a tempo parziale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge.
- 2) Lo stesso ha durata annuale, dal 1.1.2020 al 31.12.2020.
- 3) Il presente contratto integrativo mantiene la sua efficacia fino alla stipula del successivo accordo tra le parti, a meno che non intervengano norme di legge o di contratto nazionale contrastanti, in tutto o in parte, con quanto definito in questa sede negoziale.

Art. 2 – Quantificazione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa

- Il fondo delle risorse decentrate come costituito da questo Ente in applicazione dell'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018 è il seguente:

RISORSE di PARTE STABILE		2020
CCNL 2016/2018: ART. 67 Comma 1 - UNICO IMPORTO CONSOLIDATO	€	67.717,42
INCREMENTI CCNL 2004-05 del 9/5/2006 - (ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA) (Trattasi di incremento NON RICHIAMATO dall'art. 67 c. 1 CCNL 2016/2018 ai fini della costituzione dell'Unico importo consolidato)	€	2.386,00
INCREMENTI CCNL 2006-09 dell'11/04/2008 - (ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA) (Trattasi di incremento NON RICHIAMATO dall'art. 67 c. 1 CCNL 2016/2018 ai fini della costituzione dell'Unico importo consolidato)	€	2.822,04
INCREMENTI DEL FONDO		
CCNL 2016/2018: ART. 67 Comma 2 lett. a) a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;	€	1.414,40
b) importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. Tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel Fondo a decorrere dalla medesima data	€	16.108,10
c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;	€	1.066,26
TOTALE	€	91.514,22
DECURTAZIONI		
Decurtazione permanente art. 9 comma 2-bis DL 78/2010 come modificato da art. 1 C. 456 L. 147/2013	-€	4.925,48

Decurtazione art. 23 comma 2 D.lgs. N. 75/2017 (tetto di spesa anno 2016)	€	-
APPLICAZIONE DL 34/2019 ART. 33 comma 2, ultimo periodo - QUOTA DI PARTE		
STABILE - APPLICAZIONE dal 20 aprile 2020 come da Decreto 17 marzo art. 1	€	8.134,56
comma 2		
Totale effettivo risorse stabili	€	94.723,30

RISORSE di PARTE VARIABILE		2020
Art. 67 comma 3 lett. c): TRATTAMENTI ACCESSORI FISSATI PER LEGGE Incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	€	8.252,91
Art. 67 comma 3 lett. e) CCNL 2016/2018 e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo	€	66,69
Art. 67 comma 3 lett. h) e comma 4 CCNL 2016/2018 integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.	€	4.900,00
Art. 67 comma 3 lett. i) e comma 5 lett. b) CCNL 2016/2018 risorse b) per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale	€	1.215,00
art. 68 comma 1 ultimo periodo CCNL 2016/2018 risorse residue di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile	€	1.802,35
APPLICAZIONE DL 34/2019 ART. 33 comma 2, ultimo periodo - QUOTA DI PARTE VARIABILE - APPLICAZIONE dal 20 aprile 2020 come da Decreto 17 marzo art. 1 comma 2	€	711,20
Totale risorse variabili	€	16.948,15

Totale effettivo risorse parte Stabile + parte Variabile	€ 111.671,45
--	--------------

Art. 3 - Decurtazioni del fondo

- 1) Come dettagliato nel prospetto di costituzione del fondo il totale delle risorse di parte stabile è oggetto della seguente decurtazioni:
 - Per euro 4.925,48. Trattasi della decurtazione permanente prescritta dall'ultimo periodo dell'art. 9 comma 2-bis DL 78/2010 (come modificato da art. 1 C. 456 L. 147/2013).
 - Si è provveduto alla verifica del rispetto del limite di cui all'art. 23 comma 2 D.lgs. N. 75/2017 (tetto di spesa anno 2016) e non risulta necessario provvedere ad ulteriori decurtazioni.

Art. 4 – Applicazione art. 33 comma 2 ultimo periodo DL. 34/2019 conv. in Legge 58/2019

 Come da documentazione conservata agli atti del Servizio Finanziario si è provveduto alla predisposizione preliminare di uno schema del fondo 2020, senza applicare le previsioni di cui all'art. 33 c. 2 ultimo periodo DL 34/2019 conv., verificando poi con esito positivo la

- compatibilità tra la consistenza dello schema suddetto ed il rispetto dei limiti di cui all'art. 23 comma 2 D.lgs. N. 75/2017;
- 2) Seguendo le modalità indicate dalla Delibera Corte Conti Lombardia n. 95/2020/PAR e dal parere 1/09/2020 della Ragioneria Generale dello Stato, sono stati quindi calcolati il valore medio pro capite risultante dal suddetto schema di fondo rapportato ai dipendenti presumibilmente in servizio al 31/12/2020 ed il valore medio pro capite risultante dal fondo 2018 rapportato ai dipendenti in servizio al 31/12/2018.
- 3) E' stata accertata una differenza di euro 1.051,01 (valore medio pro capite 2018 euro 9.006,21 valore medio pro capite schema 2020 euro 7.955,20) con conseguente necessità di adeguare Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, c. 2, D.lgs. N. 75/2017 nella misura di euro 11.794,35 per l'anno 2020. Ciò in quanto l'art. 1 comma 2 del Decreto 17 marzo 2020 ha chiarito che le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.
- 4) Si è preso atto che il citato adeguamento del limite al trattamento accessorio del personale previsto dall'art. 33 c.2 risulta espressamente finalizzato allo scopo di "garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa" e pertanto all'adeguamento del limite di legge, consegue necessariamente l'incremento del salario accessorio al fine di conseguire l'obiettivo fissato dalla norma.
- 5) Atteso che, come previsto dal Decreto del 17 marzo 2020 e richiamato dalla citata Corte Conti Lombardia, resta comunque ferma l'irriducibilità per il trattamento accessorio del limite rappresentato dall'importo determinato per l'anno 2016.
- 6) Che l'art. 33 comma 2 ultimo periodo del D.L. 34/2019 conv. opera quale deroga sopravvenuta rispetto alla disposizione di cui all'art. 2 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i. ove si dispone che "L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi...";
- 7) La somma complessiva di euro 11.794,35, a seguito di contrattazione, è stata ripartita nella misura del 25% pari ad euro 2.948,59 in favore del salario accessorio di n. 4 dipendenti titolari di Posizione Organizzativa e per il restante 75% pari ad euro 8.845,76 ad incremento del fondo per l'anno 2020.
- 8) La suddetta somma di euro 8.845,76 è stata poi allocata per euro 8.134,56 ad incremento della parte stabile del fondo 2020 e per euro 711,20 in parte variabile allo scopo di mantenere inalterato il rapporto proporzionale tra le due componenti del fondo stesso.

Art. 5 - Criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie stabili

- 1) La parte stabile del fondo è destinata a finanziare in via prioritaria gli istituti economici stabili individuati nell'art. 68, c. 1 del CCNL 2016-2018 che in questo Ente sono:
 - progressioni economiche nella categoria;
 - indennità di comparto:
- 2) Le somme destinate ai suddetti istituti costituiscono un importo consolidato al netto di quelle destinate nell'anno 2020 alla retribuzione di posizione e di risultato delle P.O. istituite.
- 3) Le parti definiscono i criteri per ripartire sulle restanti somme, annualmente disponibili, le quote da destinare agli istituti di cui al comma 2 dell'art. 68 del CCNL 2016-2018, fermo restando che le nuove progressioni economiche, comprensive del rateo di 13ma, devono essere finanziate esclusivamente da risorse stabili.
- 4) Confluiscono nel fondo le eventuali risorse residue di parte stabile non utilizzate negli anni precedenti.
- 5) I differenziali di progressione economica (PEO ed ex LED) al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti ammontano a complessivi **euro 53.946,51**

Il valore suddetto è stato rideterminato, rispetto al valore corrispondente delle contrattazione decentrata a partire dall'anno 2016 che, unitamente alle annualità successive, è stato ricalcolato ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. b) del nuovo CCNL:

A detrarre per led e progressioni effettuate a tutto il 31/12/2012 aggiornato alle cessazioni a tutto il 31/12/2012 (nessuna cessazione successiva a tale data) - Dato 31.12.2015		34.582,71
Progressioni economiche dal 1.1.2015	€	7.012,31
Rientra quota 1/08 - 31/12 G.Cavallero in pensione nel 2016	-€	621,24
Agg.to CCDI 2016 da CCNL 2016/2018		
maggiore spesa per differenziali CCNL 2016/2018 incremento al 1.1.2016	€	1.765,40
Agg.to CCDI 2016 da CCNL 2016/2018		
Rientra differenziale su quota G.Cavallero in pensione 2016	-€	37,37
A detrarre per led e progressioni a tutto il 31/12/2016	€	42.701,81
Progressioni economiche dal 1.1.2016 con valori aggiornati al 1.1.2016	€	4.064,61
Rientra quota a saldo 1/01 - 31/07 G.Cavallero in pensione nel 2016	-€	869,73
Imputazione quota 1/02 -31/12 F.Maranzana assunto nel 2017		
(imputato per 11/12simi) con aggiornamento ultima progressione al		
1.1.2016	€	981,94
Agg.to CCDI 2016 da CCNL 2016/2018		
maggiore spesa per differenziali CCNL 2016/2018 incremento al 1.1.2017		
incluso Maranzana pro-quota 11/12esimi	€	3.603,28
Agg.to CCDI 2016 da CCNL 2016/2018		
Rientra differenziale su quota a saldo G.Cavallero in pensione 2016	-€	52,33
A detrarre per led e progressioni a tutto il 31/12/2017	€	50.429,58
Progressioni economiche dal 1.1.2017	€	-
Imputazione quota 1/1 -1/02 F.Maranzana assunto nel 2017		
(imputato 1/12) con valori aggiornati al 1.1.2017	€	103,89
Agg.to CCDI 2016 da CCNL 2016/2018		
maggiore spesa per differenziali CCNL 2016/2018 incrementi anno 2018	€	10.721,22
maggiore spesa per differenziali CCNL 2016/2018 incrementi anno 2018 Rientra quota PEO Cresta in pensione dal 1/8/2018	€ -€	10.721,22 1.412,94
Rientra quota PEO Cresta in pensione dal 1/8/2018	-€	1.412,94
Rientra quota PEO Cresta in pensione dal 1/8/2018 Rientra quota PEO Bortolotti in pensione dal 11/8/2018	-€ -€	1.412,94 1.027,23
Rientra quota PEO Cresta in pensione dal 1/8/2018 Rientra quota PEO Bortolotti in pensione dal 11/8/2018 Ritentra quota PEO Borelli deceduta il 20/07/2018	-€ -€	1.412,94 1.027,23 1.128,36
Rientra quota PEO Cresta in pensione dal 1/8/2018 Rientra quota PEO Bortolotti in pensione dal 11/8/2018 Ritentra quota PEO Borelli deceduta il 20/07/2018 A detrarre per led e progressioni a tutto il 31/12/2018	-€ -€ -€	1.412,94 1.027,23 1.128,36 57.686,16
Rientra quota PEO Cresta in pensione dal 1/8/2018 Rientra quota PEO Bortolotti in pensione dal 11/8/2018 Ritentra quota PEO Borelli deceduta il 20/07/2018 A detrarre per led e progressioni a tutto il 31/12/2018 Progressioni economiche dal 1.6.2018 (Ricci)	-€ -€ -€ €	1.412,94 1.027,23 1.128,36 57.686,16 447,24
Rientra quota PEO Cresta in pensione dal 1/8/2018 Rientra quota PEO Bortolotti in pensione dal 11/8/2018 Ritentra quota PEO Borelli deceduta il 20/07/2018 A detrarre per led e progressioni a tutto il 31/12/2018 Progressioni economiche dal 1.6.2018 (Ricci) Rientra quota PEO Cresta in pensione - quota 1/1-31/7	-€ -€ -€ € -€	1.412,94 1.027,23 1.128,36 57.686,16 447,24 1.978,12
Rientra quota PEO Cresta in pensione dal 1/8/2018 Rientra quota PEO Bortolotti in pensione dal 11/8/2018 Ritentra quota PEO Borelli deceduta il 20/07/2018 A detrarre per led e progressioni a tutto il 31/12/2018 Progressioni economiche dal 1.6.2018 (Ricci) Rientra quota PEO Cresta in pensione - quota 1/1-31/7 Rientra quota PEO Bortolotti in pensione - quota 1/1- 10/8	-€ -€ •€ •€ -€	1.412,94 1.027,23 1.128,36 57.686,16 447,24 1.978,12 1.614,22
Rientra quota PEO Cresta in pensione dal 1/8/2018 Rientra quota PEO Bortolotti in pensione dal 11/8/2018 Ritentra quota PEO Borelli deceduta il 20/07/2018 A detrarre per led e progressioni a tutto il 31/12/2018 Progressioni economiche dal 1.6.2018 (Ricci) Rientra quota PEO Cresta in pensione - quota 1/1-31/7 Rientra quota PEO Bortolotti in pensione - quota 1/1- 10/8 Ritentra quota PEO Borelli deceduta - quota 1/1 - 19/07	-€ -€ -€ € -€ -€	1.412,94 1.027,23 1.128,36 57.686,16 447,24 1.978,12 1.614,22
Rientra quota PEO Cresta in pensione dal 1/8/2018 Rientra quota PEO Bortolotti in pensione dal 11/8/2018 Ritentra quota PEO Borelli deceduta il 20/07/2018 A detrarre per led e progressioni a tutto il 31/12/2018 Progressioni economiche dal 1.6.2018 (Ricci) Rientra quota PEO Cresta in pensione - quota 1/1-31/7 Rientra quota PEO Bortolotti in pensione - quota 1/1- 10/8 Ritentra quota PEO Borelli deceduta - quota 1/1 - 19/07 Imputazione quota Scapolan assunto dal 2/1/2019 (assunto B1)	-€ -€ •€ -€ -€ -€	1.412,94 1.027,23 1.128,36 57.686,16 447,24 1.978,12 1.614,22
Rientra quota PEO Cresta in pensione dal 1/8/2018 Rientra quota PEO Bortolotti in pensione dal 11/8/2018 Ritentra quota PEO Borelli deceduta il 20/07/2018 A detrarre per led e progressioni a tutto il 31/12/2018 Progressioni economiche dal 1.6.2018 (Ricci) Rientra quota PEO Cresta in pensione - quota 1/1-31/7 Rientra quota PEO Bortolotti in pensione - quota 1/1- 10/8 Ritentra quota PEO Borelli deceduta - quota 1/1 - 19/07 Imputazione quota Scapolan assunto dal 2/1/2019 (assunto B1) Imputazione quota Frattini assunto dal 1/5/2019 (assunto C1)	-€ -€ •€ -€ -€ -€ -€ •€	1.412,94 1.027,23 1.128,36 57.686,16 447,24 1.978,12 1.614,22 1.579,71

- 6) Per l'anno 2020 viene destinata la somma massima di **euro 2.394,20** al finanziamento di due progressioni orizzontali (art. 68 c. 2 lett. j) con decorrenza 1/01/2020 di cui n. 1 all'interno della Categoria D e n.1 all'interno della Categoria B.
- 7) Le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33 comma 4 lett. b) e c) CCNL 22/1/2004 ammontano a complessivi **euro 8.012,16**

Il valore suddetto risulta così determinato:

A detrarre indennità di comparto al 31/12/2016	€	8.331,78
Rientra quota 1/01 - 31/07 G.Cavallero in pensione nel 2016	-€	249,06
Imputazione quota 1/02 -31/12 F.Maranzana assunto nel 2017	€	391,38
A detrarre indennità di comparto al 31/12/2017	€	8.474,10
Imputazione quota 1/01 -31/01 F.Maranzana assunto nel 2017	€	35,58
Rientra quota 1/8 - 31/12 Cresta in pensione nel 2018	-€	207,30
Rientra quota 11/8 - 31/12 Bortolotti in pensione nel 2018	-€	177,90
Rientra quota 1/8 - 31/12 Borelli deceduta 20 luglio 2018	-€	207,30
A detrarre indennità di comparto al 31/12/2018	€	7.917,18
Rientra quota 1/1 - 31/7 Cresta in pensione nel 2018	-€	290,22
Rientra quota 1/1 - 10/8 Bortolotti in pensione nel 2018	-€	249,06
Rientra quota 1/1 - 31/7 Borelli deceduta 20 luglio 2018	-€	290,22
Imputazione quota 2/1 - 31/12 Scapolan assunto B1	€	426,96
Imputazione quota 1/5 - 31/12 Frattini assunto C1	€	331,68
A detrarre indennità di comparto al 31/12/2019	€	7.846,32
Imputazione quota 1/1 - 30/4 Frattini assunto C1	€	165,84
A detrarre indennità di comparto al 31/12/2020	€	8.012,16

Art. 6 - Criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche (art. 7, comma 4, lett. c), CCNL 21/05/2018

Le parti danno preliminarmente atto che la disciplina integrativa dei criteri per le progressioni economiche orizzontali è stabilita nel rispetto dei principi di cui all'art. 23 del D.lgs. n. 150/2009 smi e all'art.16 del CCNL 21 maggio 2018.

Si dà altresì atto che:

la progressione economica orizzontale si sviluppa partendo dal trattamento tabellare iniziale delle tre categorie o della posizione di accesso infra categoriale B3, con l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive previste nel contratto collettivo nazionale di lavoro, dando origine ai sequenti possibili percorsi individuali:

per la categoria B dalla posizione B1 alla B8 e dalla posizione B3 a B8;

per la categoria C dalla posizione C1 alla C6;

per la categoria D dalla posizione D1 alla D7;

il valore economico di ogni posizione successiva all'iniziale è quello indicato nella tabella C allegata al CCNL del 21 maggio 2018;

al personale proveniente per mobilità da altri enti del comparto resta attribuita la posizione economica conseguita nell'amministrazione di provenienza. E' valutata ai fini di cui ai successivi punti l'anzianità conseguita nell'Ente di provenienza;

ai fini della progressione economica orizzontale il lavoratore, ai sensi dell'art. 16 CCNL del 21.5.2018, deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 24 mesi;

Le progressioni che trovano copertura nell'anno di riferimento hanno effetto dal 1° gennaio del medesimo anno, fatto sempre salvo il principio contrattuale che la valutazione dell'attività e dei risultati è effettuata dal soggetto competente al termine del periodo annuale correlato al procedimento previsto.

Le progressioni economiche saranno attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio precedente l'anno di decorrenza della progressione. La progressione economica è attribuita ai dipendenti che hanno conseguito il punteggio più

alto all'interno della propria categoria in ordine decrescente.

A parità di punteggio, sarà preferito il candidato che è progredito da più tempo.

In caso di ulteriore parità, sarà preferito il candidato con più anni di anzianità di servizio nella pubblica amministrazione.

În caso di ulteriore parità, sarà preferito il candidato più anziano di età.

In caso di ulteriore parità, la scelta sarà effettuata mediante sorteggio.

Le procedure per l'attuazione delle progressioni economiche orizzontali sono così riepilogate: La selezione sarà indetta dal Segr. Com./Responsabile Servizio Gestione Giuridica del Personale, con avviso da pubblicare all'Albo Pretorio e nello spazio riservato al personale; Nell'avviso saranno specificati la documentazione richiesta e la data entro cui deve essere

Nell'avviso saranno specificati la documentazione richiesta e la data entro cui deve essere presentata la domanda;

L'esame della documentazione sarà effettuata entro i 20 giorni successivi alla presentazione; La valutazione sarà effettuata dal Segretario Comunale con il supporto del Nucleo di valutazione;

La graduatoria della selezione sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio e nello spazio riservato al personale;

E' stabilito in giorni 15 il termine entro cui il dipendente potrà proporre ricorso interno, oppure chiedere contraddittorio con l'organo di valutazione facendosi assistere da un procuratore o da una organizzazione sindacale, prima di attivare le altre procedure di contenzioso – Il termine entro cui prendere in esame il ricorso e fornire la relativa risposta è di giorni 15 dal ricevimento del ricorso stesso.

Art. 7 - Criteri per l'attribuzione delle risorse destinate all'organizzazione e alla performance

- 1) Conformemente a quanto prescritto dall'art. 68 comma 3 del CCNL 2016/2018 la presente contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui all'art. 68 comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) la parte prevalente delle risorse di cui all'art. 67, comma 3 del medesimo CCNL, con esclusione delle lettere c), f), g) di tale ultimo comma e, specificamente, alla performance individuale almeno il 30% di tali risorse.
- 2) Eventuali risorse di parte stabile residue non utilizzate per altri istituti concorrono ad incrementare la percentuale destinata agli istituti variabili.
- Le parti possono definire la correlazione tra gli importi dei premi individuali legati alla performance e particolari compensi che specifiche disposizioni di legge prevedono a favore del personale.
- 4) Le parti concordano altresì che una quota adeguata del fondo venga riservata al finanziamento di istituti relativi all'organizzazione e all'erogazione dei servizi.

Art. 8 - Risorse finanziarie di parte stabile: Indennità condizioni di lavoro (Art. 70-bis comma 1 lett. b) e c) CCNL 2016- 2018)

- 1) L'indennità è riferita alle condizioni di lavoro che comportano rischio, disagio e maneggio di valori. Il valore dell'indennità è considerato unitariamente per le suddette situazioni.
- 2) Sono considerate attività a rischio quelle che comportano esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale come rilevabili dal documento di valutazione dei rischi aziendale. Tale indennità compete a N. 2 dipendenti Cat. B. dei Servizi Tecnici Comunali. L'indennità viene quantificata nella misura di euro 2,50 per ogni giorno di effettivo svolgimento dell'attività e, comunque, entro il tetto massimo di euro 580,00 annui individuali. Totale complessivo annuo 2020: entro il tetto di euro 1.160,00.
- 3) L'indennità riferita al maneggio valori è attribuita a n. 3 dipendenti Cat. C (n. 2 dipendenti dei Servizi Finanziari e n. 1 dipendente dei Servizi alla Persona). L'indennità è corrisposta nella misura di **euro 2,00** per ogni giorno di effettivo svolgimento dell'attività. Totale complessivo annuo 2020: entro il tetto massimo di **euro 536,00** annui individuali per complessivi euro 1.608,00

TOTALE: euro 2.768,00

Art. 9 - Risorse finanziarie di parte stabile: Indennità per specifiche responsabilità (Art. 70-quinquies, c. 1, CCNL 2018)

- 1) Richiamato il Regolamento comunale disciplinante i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità di specifiche responsabilità e dell'indennità di funzione approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 19/2020;
- 2) Atteso che tali indennità competono:
 - per responsabilità di ufficio: (dipendente interessato: profilo giuridico C n. 1 Geometra Servizi Tecnici – Ufficio Urbanistica) euro 1.200,00 annui lordi.
 - per responsabilità di procedimento relativamente ai procedimenti afferenti la gestione dei tributi comunali così come meglio esplicitati nella Determinazione n. 17/SF/2020, per un importo quantificato su base annua in euro 1.200,00 e riproporzionato in euro 1.100,00 annui lordi per l'anno 2020 con decorrenza 01/02/2020 (dipendente interessato: profilo giuridico C n. 1 Istruttore Contabile Ufficio Tributi)
 - per coordinamento di attività e di dipendenti, o collaboratori esterni, nella gestione in economia di servizi interessanti più aree – servizi tecnico manutentivi, per un importo quantificato su base annua in euro 800,00 e riproporzionato in **euro 533,33** annui lordi per l'anno 2020 con decorrenza 1/5/2020 (dipendente interessato profilo giuridico C – Servizi Tecnici)
 - per coordinamento di attività e di dipendenti, o collaboratori esterni, nella gestione in economia di servizi interessanti più aree servizio affissioni. Come avviato nell'anno 2019 e proseguito nel corso dell'anno 2020 per un importo quantificato su base annua in euro 800,00 e riproporzionato in euro 433,33 annui lordi per l'anno 2020, con termine al 14/7/2020, data di affidamento in concessione del servizio affissione (dipendente interessato: profilo giuridico B Servizi Tecnici).

TOTALE: euro 3.266,66

Art. 10 - Risorse finanziarie di parte stabile: Indennità per specifiche responsabilità (Art. 70-quinquies, c. 2, CCNL 2018)

- 1) Le specifiche responsabilità di cui al presente articolo sono così definite:
 - ufficiale di Anagrafe e Stato Civile con delega formalmente approvata dall'organo competente: n.1 dipendente Cat. C – Servizi alla Persona, Euro 350,00
 - addetto U.R.P. n. 1 dipendente Cat. B Servizi alla Persona Euro 350,00
 - addetto ai Servizi di Protezione Civile n. 1 Cat. C Servizi Tecnici Euro 350,00

TOTALE: euro 1.050,00

Art. 11 - Risorse finanziarie di parte stabile: Indennità di servizio esterno (art. 56 - quinquies, CCNL 2018)

- 1) Tale indennità, calcolata secondo le previsioni del nuovo contratto, compete al personale di Polizia Locale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera, in servizi di vigilanza.
- 2) L'indennità è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno e compensa i rischi e i disagi connessi all'espletamento di tale servizio. Non è cumulabile con l'indennità di cui al 70-bis del Contratto.
 - Nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali è prevista per il personale di Polizia Locale una particolare e differenziata articolazione dell'orario di lavoro che, oltre ad assicurare le prestazioni lavorative dal lunedì al venerdì dalle 7,15 alle 13,15 e dalle 13,30 alle 19,30 e il sabato dalle 7,15 alle 13,15, prevede, attraverso un'organizzazione flessibile dell'orario demandata al Responsabile del Servizio, l'espletamento delle prestazioni lavorative in orari particolari, per lo più serali, in coincidenza con tutte quelle occasioni in cui viene richiesto

servizio di controllo sul territorio in orari serali e in particolari periodi come a esempio vigilanza serale estiva (in tal caso si prescinde dalla copertura nella medesima giornata della fascia del mattino, considerato, peraltro, che la funzione di PL è svolta in forma associata con un comune viciniore privo di personale di Polizia Municipale) e servizi d'ordine e/o di presidio (manifestazioni, convegni, Consigli Comunali ecc).

Questo Ente destina all'indennità di servizio esterno la somma complessiva annua di euro 2.800,00 da corrispondersi per **euro 5,22** per ogni giorno di effettivo svolgimento dell'attività.

Il tutto comunque entro il tetto massimo complessivo annuo lordo di euro 2.800,00.

- 3) L'importo effettivo sarà liquidato dal Segretario Comunale successivamente alla verifica da parte dell'Ufficio addetto alla rilevazione presenze del personale.
- 4) Risulta confermata l'indennità di euro 1.110,84 per il personale in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5 della legge n. 65/1986 di cui all'articolo 16 del CCNL 22 gennaio 2004.

TOTALE: euro 2.800,00

Art. 12 - Risorse finanziarie di parte stabile- Indennità di funzione (Art. 56 - sexies, CCNL 2018)

- Richiamato il Regolamento comunale disciplinante i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità di specifiche responsabilità e dell'indennità di funzione approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 19/2020
- 2) Atteso che l'indennità di cui al presente articolo compete ad un dipendente di categoria C non titolare di P.O., appartenente al servizio di Polizia locale, al quale viene attribuita un'indennità di funzione pari ad euro 1.000,00 lordi per compensare lo svolgimento di compiti di responsabilità connessi al coordinamento di attività e di dipendenti congiunto a responsabilità di procedimenti complessi.

TOTALE: euro 1.000,00

Art. 13 - Risorse di parte stabile: finanziamento della performance individuale (Art. 68 comma 2 lett. - b) CCNL 21/05/2018)

1) Successivamente al finanziamento prioritario degli istituti economici evidenziati agli articoli precedenti, le risorse di parte stabile destinate al finanziamento della performance individuale ammontano a complessivi 19.845,77

Schematicamente si riassume l'impiego delle risorse stabili per l'anno 2020:

IMPIEGHI di PARTE STABILE		2020
CCNL 2016/2018 ART. 68 Comma 1: PROGR.I ORIZZONTALI ANNI PRECEDENTI LED + PEO	€	53.946,51
CCNL 2016/2018 ART. 68 Comma 1: INDENNITA' DI COMPARTO	€	8.012,16
	£	61 059 67

61.958,67

IMPIEGHI di PARTE STABILE		2020
ART. 68 C.2 Lett. j) CCNL 2016-18: PROGRESSIONI ORIZZONTALI PROGRESSIONE DA 01/01/2020 (1 dip. Cat. B e 1 dipendente cat. D)	€	2.394,20
ART. 70 bis. CCNL 2016/2018: INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO C.1 lett. b) RISCHIO lett.c) MANEGGIO VALORI	€	2.768,00
ART. 70 quinquies C.1 CCNL 2016/2018: INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA' VALORI RICALCOLATI ex Regolamento COMUNALE GC 19 del 25/05/2020	€	3.266,66

ART. 70 quinquies C.2 CCNL 2016/2018: INDENNITA' SPECIFICHE RESPONSABILITA'	€	1.050,00
ART. 56 quinquies CCNL 2016/2018: INDENNITA' di SERVIZIO ESTERNO	€	2.800,00
ART. 56 sexies CCNL 2016/2018 INDENNITA' DI FUNZIONE VALORE RICALCOLATO ex Regolamento COMUNALE GC 19 del 25/05/2020	€	1.000,00
	€	13.278,86
ART. 68 comma 2 lett. a) e b) CCNL 2016/2018: QUOTA DI PARTE STABILE DESTINATA ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE	€	19.485,77
Totale impieghi delle risorse di parte stabile (al netto progressioni e comparto)	€	94.723,30

Art. 14 - Risorse finanziarie di parte variabile - Compensi previsti da specifiche disposizioni di legge (Art. 68 c.2 lett. g CCNL 21/05/2018)

- 1) Rientrano in questa fattispecie i seguenti istituti finalizzati, sulla base di specifiche disposizioni di legge, all'incentivazione di prestazioni o di risultati del personale interessato secondo quanto previsto dall'art. 67 comma 3 lett. c: incentivi per le "funzioni tecniche" di cui all'art. 113 del D. Lqs. n. 50/2016 e s.m.i.
- 2) Gli incentivi di cui al comma 1 vengono erogati con atto del Segretario Comunale sulla base:
 - lett. a) della valutazione espressa del responsabile di servizio.
 - lett. b) della disciplina prevista dal vigente regolamento comunale
- 3) Per l'anno 2020 viene destinata:
 - la somma di euro 8.252,91 per quanto attiene agli incentivi "funzioni tecniche" dando atto che l'importo complessivo risulterà allocato negli appositi stanziamenti di bilancio relativi alla realizzazione delle Opere Pubbliche;

TOTALE: euro 8.252,91

Art. 15 - Risorse finanziarie di parte variabile: progetti obiettivi dell'Ente (Art. 67 comma 5 lett. b) – Art. 68 comma 2 lett. g) CCNL 2018)

- 1) Sono finanziati con la parte variabile del fondo, i seguenti progetti:
 - Obiettivo "Tempo Comune": trattasi di obiettivo di mantenimento al quale viene abitualmente destinata la somma di euro 470,00 allocata per la corresponsione del compenso ex art. 24 comma 1 CCNL 14/09/2000 al fine di remunerare le prestazioni rese dal personale dipendente come sotto individuato nelle giornate domenicali in occasione delle manifestazioni comprese nel progetto di promozione turistica "Tempo Comune". Il personale interessato è quello appartenente ai seguenti uffici/servizi: polizia municipale, squadra tecnico-manutentiva, ufficio turistico, personale addetto al porto del gonfalone. Le prestazioni lavorative rese in giornata domenicale coincidente con la giornata di riposo settimanale riguardano in via esemplificativa: apertura ufficio turistico, vigilanza e controllo della viabilità, assistenza tecnico-manutentiva per esigenze collegate a strutture e impianti (palchi, impianti audio, ecc.) e porto del gonfalone.
 - Nel caso specifico dell'anno 2020 lo stanziamento è stato ridotto ad **euro 76,00** essendo venute meno, a causa dell'emergenza sanitaria Covid 19, gran parte delle occasioni nella quali il progetto era abitualmente attivato.
 - Obiettivo "Attivazione, coordinamento e supporto lavoro agile per i dipendenti comunali la somma di euro 700,00 viene allocata al fine di remunerare le prestazioni rese dal dipendente Categoria C – Servizio Segreteria relative all'attività di coordinamento e

- supporto per l'attivazione del lavoro agile del personale dipendente per emergenza Covid 19:
- Obiettivo "Adeguamento scuole emergenza Covid", viene allocata la somma complessiva di euro 800,00 al fine di remunerare le prestazioni rese da n. 1 dipendente Categoria C Istruttore Tecnico (fino ad un massimo di euro 320,00) e n. 1 dipendente Categoria B Operaio Comunale (fino ad un massimo di euro 480,00) relative alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria indispensabili per l'adeguamento degli ambienti scolastici ai parametri di sicurezza previsti dalla normativa per fronteggiare l'emergenza Covid 19;
- Obiettivo "Avvio, gestione e supporto nuovo sistema di pagamento PAGO PA" viene allocata la somma complessiva di euro 300,00 al fine di remunerare le prestazioni rese da n. 1 dipendente Categoria C Istruttore Contabile cui spetta di svolgere l'attività di formazione e supporto dei dipendenti comunali in merito all'utilizzo del nuovo sistema di pagamento PAGO PA oltre ai rapporti con la Tesoreria e la Ditta Fornitrice del software per quanto attiene il corretto funzionamento del sistema suddetto.

TOTALE: euro 1.876,00

Art. 16 - Risorse di parte variabile – finanziamento della performance individuale (Art. 68 comma 2 lett.-b) CCNL 21/05/2018)

 Successivamente al finanziamento prioritario degli istituti economici evidenziati agli articoli precedenti, le risorse di parte variabile destinate al finanziamento della performance individuale ammontano a complessivi euro 6.918,24
 Schematicamente si riassume l'impiego delle risorse di parte variabile per l'anno 2020:

IMPIEGHI di PARTE VARIABILE		2020
Art. 67 comma 3 lett.c) – Art. 68 comma 2 lett. g) CCNL 2016/2018 COMPENSI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	€	8.252,91
ART. 67 comma 5 CCNL 2016/2018: CONSEGUIMENTO OBIETTIVI DELL'ENTE Obiettivo "Tempo Comune"	€	76,00
ART. 67 comma 5 CCNL 2016/2018: CONSEGUIMENTO OBIETTIVI DELL'ENTE	€	1.800,00
	€	10.128,91
ART. 68 comma 2 lett.b) CCNL 2016/2018: QUOTA DI PARTE VARIABILE DESTINATA ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE	€	6.819,24
Totale Impieghi delle risorse di parte variabile	€	16.948,15

Art. 17 - Differenziazione del premio individuale (Art. 69 CCNL 21/05/2018)

- 1) Ai fini di attribuire la maggiorazione del premio individuale prevista dall'art. 69 del CCNL 2016/2018 si fissano i criteri come di seguito specificati:
 - a) La misura della maggiorazione da attribuire è pari al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente;
 - b) La quota massima di personale valutato al quale la maggiorazione può essere attribuita è pari a n.1 dipendente per anno
- 2) La maggiorazione verrà attribuita al dipendente che avrà conseguito nell'anno il punteggio di valutazione più elevato. In caso di parità la maggiorazione sarà attribuita, tra coloro che hanno conseguito il punteggio più elevato, al dipendente che abbia conseguito la valutazione media più elevata nel triennio precedente l'anno di valutazione.

In caso di ulteriore parità si attribuirà la maggiorazione tramite sorteggio tra i dipendenti selezionati sulla base dei criteri precedenti.

Art. 18 - Riepilogo complessivo delle risorse anno 2020

1) Di seguito si riassumono le risorse complessivamente destinate alla contrattazione collettiva integrativa del personale non dirigente per l'anno 2020:

Totale effettivo risorse stabili (al netto delle progressioni economiche e		22.764.62
dell'indennità di comparto)	€	32.764,63
Totale risorse variabili	€	16.948,15
TOTALE COSTO DELLA CONTRATTAZIONE DECENTRATA	€	49.712,78
Fondo lavoro straordinario	€	852,00
TOTALE GENERALE	€	50.564,78

2) La somma complessivamente destinata alla performance individuale ammonta ad **euro 26.305,01** come di seguito riassunto:

QUOTA DI PARTE STABILE DESTINATA ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE	€	19.485,77
QUOTA DI PARTE VARIABILE DESTINATA ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE	€	6.819,24
TOTALE DESTINATO ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE	€	26.305,01

Art. 19 - Relazioni Sindacali

- 1) Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli delle Parti, è definito, nel rispetto del CCNL di comparto, in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati all'utenza, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale.
- L'Amministrazione garantisce la convocazione delle delegazioni, nei casi previsti dal CCNL, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte delle organizzazioni sindacali.
- 3) Di ogni seduta deve essere previsto l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Qualora gli argomenti in discussione non siano completamente trattati o vengano rinviati verrà fissata la data dell'incontro successivo.
- 4) Di ogni seduta è redatto, a cura dell'Amministrazione sintetico verbale.

Art. 20 - Interpretazione autentica delle clausole controverse

- Nel caso in cui insorgano controversie sull'interpretazione di disposizioni contenute nel presente contratto decentrato, le parti si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
- 2) Al fine di cui al comma 1 la parte interessata presenta formale richiesta di incontro, che deve tenersi entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
- 3) L'eventuale accordo, stipulato con le stesse procedure previste per la sottoscrizione del presente contratto, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della sua vigenza.

Art. 21 – Le disapplicazioni

Il nuovo CCNL 2016 - 2018 comprende tre articoli che elencano le disapplicazioni di varie disposizioni dei precedenti Contratti:

- art. 49
- art. 56
- art. 71.

Delegazione trattante di parte pubblica:

Segretario Generale F.to Dott.ssa Paola Crescenzi Responsabile servizi finanziari F.to Dott. Giorgio Marenco

RSU: F.to Patrizia Bertana

F.to Annalisa BurroneF.to Fabio Maranzana

F.to Federica Schiepatti